

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

- Consiglio dei Ministri n. 75 del 06/04/2013: approvato il decreto legge che dà il via al pagamento dei debiti commerciali scaduti della pubblica amministrazione** 2
- Accessibilità dei siti web e servizi informatici: Nuovi obblighi per le pubbliche Amministrazioni – Circolare n. 61/2013 del 29 marzo 2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale** 3
- Agenzia delle Entrate: Istruzioni per l’utilizzo del modello F24 enti pubblici, per il versamento delle somme a titolo di rimborso delle visite mediche di controllo e dei relativi solleciti, di spettanza dell’INPS** 4
- Agenzia delle Entrate: Deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese per il personale dipendente (valida anche per la PA) – Circolare n. 8/E del 3 aprile 2013** 5
- ARAN: Orientamenti applicativi delle Regioni – Autonomie locali: La disciplina contrattuale della posizione organizzativa introdotta dall’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, denominata di “alta professionalità”** 5

Consiglio dei Ministri n. 75 del 06/04/2013: approvato il decreto legge che dà il via al pagamento dei debiti commerciali scaduti della pubblica amministrazione

Il Consiglio dei Ministri del 6 aprile ha finalmente approvato il decreto legge che dà immediatamente il via al pagamento dei debiti commerciali scaduti della pubblica amministrazione.

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri sblocca i pagamenti di delle PA verso le imprese per un importo di 40 miliardi nei prossimi 12 mesi.

Il decreto prevede inoltre l'obbligo per tutte le Amministrazioni di predisporre un preciso e completo censimento di tutti i debiti commerciali scaduti o in scadenza. Sarà poi la Legge di stabilità 2014 a completare il processo di liquidazione alla luce anche dei dati raccolti relativi a tutti i debiti commerciali ante 2012 non ancora estinti.

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si riporta di seguito il contenuto del provvedimento approvato:

Il decreto, coerentemente con le linee-guida dell'Unione Europea in materia, prevede le seguenti misure:

a. Immediato allentamento del Patto di stabilità interno.

Esclusione per il 2013 dal Patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale (investimenti già effettuati dalle PA) per un importo di 5 miliardi di euro per quanto riguarda gli enti locali, di 1,4 miliardi per quanto riguarda le regioni, 500 milioni per quanto riguarda le amministrazioni centrali e 800 milioni per investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei, necessario a consentire il conseguimento dei target di spesa.

b. Creazione di un Fondo destinato al pagamento dei debiti di Regioni, Province e Comuni.

Si prevede l'istituzione nel bilancio dello Stato di un unico Fondo - con dotazione di 26 miliardi di euro-, articolato in tre sezioni dedicate e comunicanti tra loro, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili rispettivamente degli enti locali (2 miliardi nel 2013 e 2 miliardi nel 2014), delle Regioni per debiti diversi da quelli sanitari (3 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014) e sempre delle Regioni ma per debiti sanitari (5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014).

c. Incremento delle erogazioni per rimborsi di imposta per 6,5 miliardi (2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014).

Il decreto delinea, altresì, specifiche procedure da seguire per ottenere i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

I pagamenti sono disciplinati, infatti, in relazione alle diverse tipologie di credito delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e alla necessità di non mancare agli obiettivi di finanza pubblica, recentemente deliberati dal Parlamento, in materia di deficit e di debito.

In particolare:

• Comuni e Province, entro il prossimo 30 aprile, faranno richiesta di autorizzazione al Mef per i pagamenti da effettuare. Tali pagamenti saranno autorizzati entro il 15 maggio e finanziati con le disponibilità liquide degli enti. Entro il 15 giugno le Amministrazioni dovranno comunicare importi e

tempistiche alle imprese beneficiarie dei pagamenti. Sin da subito, in attesa della citata autorizzazione, i Comuni e le Province possono, comunque, iniziare a pagare i propri debiti nel limite del 50% dei pagamenti programmati.

• Comuni, Province, Regioni e ASL, se non hanno disponibilità liquide, possono ottenere finanziamenti a valere sul Fondo. A tal fine, entro il prossimo 30 aprile faranno richiesta al Mef delle risorse necessarie per i pagamenti e dovranno ricevere entro il 15 maggio le relative ripartizioni, a valere sul Fondo.

• Entro il 31 maggio 2013 le P.A. debentrici dovranno comunicare alle imprese creditrici il piano dei pagamenti.

Per le citate procedure non sarà necessaria la richiesta di certificazione da parte delle imprese creditrici, ma sarà responsabilità diretta dell'Amministrazione identificare i soggetti creditori e gli importi da pagare.

In caso di richiesta di pagamenti per importi superiori alle disponibilità, le Amministrazioni seguiranno il criterio dell'anzianità del credito scaduto: prima i crediti non ceduti pro soluto in ordine di "anzianità", poi i crediti ceduti pro soluto in ordine di "anzianità".

Le Amministrazioni sono tenute a rispettare precisi obblighi a garanzia delle imprese creditrici, sia per quanto riguarda il ricorso all'anticipazione da parte del Fondo, sia per quanto riguarda l'utilizzo delle somme anticipate dal Fondo esclusivamente per il pagamento dei debiti commerciali precedenti al 31 dicembre 2012.

Al fine di garantire l'effettiva disponibilità per le imprese creditrici delle somme anticipate dal Fondo, queste non possono essere oggetto di pignoramento o altro atto esecutivo.

Le amministrazioni che si avvarranno del finanziamento del MEF sono tenute a presentare un piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipazione ricevuta entro un periodo di durata fino a un massimo di 30 anni e a un tasso di interesse agevolato, determinato sulla base del rendimento di mercato dei BTP a 5 anni. Per le Amministrazioni che si avvarranno del finanziamento non vengono introdotti nuovi vincoli ai piani di spese, né di investimento.

- Per quanto riguarda la TARES il decreto dà ai Comuni la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse come previsto dal "Salva Italia" (DL 201/2011). A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione sia adottata e pubblicata dal Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento. Viene altresì rinviato all'ultima rata relativa al 2013 il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro già previsto dal Salva Italia.

Accessibilità dei siti web e servizi informatici: Nuovi obblighi per le pubbliche Amministrazioni – Circolare n. 61/2013 del 29 marzo 2013 dell'Agencia per l'Italia Digitale

L'Agencia per l'Italia Digitale ha emanato la circolare n. 61/2013 avente ad oggetto:

Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.

La Circolare fornisce alle pubbliche amministrazioni tutte le informazioni sui nuovi adempimenti, con particolare riferimento agli obiettivi di accessibilità, posti a loro carico dalla recente normativa.

Il riferimento è il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294) che apporta alcune modificazioni alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale".

Sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia Digitale, all'indirizzo <http://www.digitpa.gov.it>, è disponibile il testo della circolare, un questionario da utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei siti e servizi web della PA alla normativa sull'accessibilità, oltre ad un esempio di format per la pubblicazione sui siti web degli obiettivi annuali di accessibilità.

Si ricorda che l'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

<http://www.digitpa.gov.it>

Agenzia delle Entrate: Istruzioni per l'utilizzo del modello F24 enti pubblici, per il versamento delle somme a titolo di rimborso delle visite mediche di controllo e dei relativi solleciti, di spettanza dell'INPS

A seguito della richiesta dell'INPS di estensione dell'utilizzo della modalità di versamento F24 enti pubblici per le causali contributo VMCF e VMCS, in uso per il versamento, mediante modello F24, delle somme a titolo di rimborso delle visite mediche di controllo e dei solleciti, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto la risoluzione n. 18 del 22 marzo 2013 che contiene le specifiche modalità di compilazione del modello "F24 enti pubblici".

Le causali contributo sono reperibili nella tabella "Tabella dei codici utilizzabili nel modello F24 EP", pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Agenzia delle Entrate: Deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese per il personale dipendente (valida anche per la PA) – Circolare n. 8/E del 3 aprile 2013

L'articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell'IRAP afferente alle spese per il personale dipendente.

La disciplina in esame integra il precedente sistema di deduzione forfetaria dell'IRAP relativa alle spese per il personale e agli interessi passivi indeducibili introdotto, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, dall'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Possono beneficiare della deduzione in esame anche le pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata.

Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile, l'Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di:

- a. fruizione, ai fini delle imposte sui redditi, della deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente;
- b. presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse, come disciplinate dall'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16

ARAN: Orientamenti applicativi delle Regioni – Autonomie locali: La disciplina contrattuale della posizione organizzativa introdotta dall'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, denominata di "alta professionalità"

L'Aran pubblica un aggiornamento degli orientamenti applicativi in materia di personale del comparto Regioni enti locali, avente per oggetto le modalità da seguire per una corretta applicazione della disciplina contrattuale in materia di posizioni organizzative di alta professionalità in un enti con dirigenza.

Secondo l'Aran i tratti salienti della regolamentazione contrattuale delle alte professionalità si possono così riepilogare:

- 1) la disciplina delle alte professionalità, di cui all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, ai fini della sua effettiva attuazione, richiede, in generale, sotto il profilo oggettivo, l'individuazione di contenuti ed obiettivi, dell'incarico che si va a conferire, di particolare rilevanza e prestigio, idonei a giustificare e

legittimare un ammontare della retribuzione di posizione superiore a quello stabilito dalla disciplina contrattuale per le altre posizioni organizzative (artt. 8 e 9 del CCNL del 31.3.1999). Quindi, già da questo punto di vista, la posizione di alta professionalità dovrebbe avere contenuti diversi e più elevati di quelli della precedente posizione organizzativa "direzionale" già istituita. Sotto il profilo soggettivo, la disciplina contrattuale esige il possesso, da parte dei lavoratori, di quei particolari titoli culturali e professionali espressamente e chiaramente a tal fine previsti (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti); la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi non consente l'introduzione delle alte professionalità;

2) l'effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell'ente, dei seguenti elementi: i criteri e le condizioni per l'individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità; i criteri per l'affidamento degli incarichi di alta professionalità; i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato; i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999). E' evidente che a seguito della istituzione della nuova posizione di alta professionalità, nel rispetto di tutti gli adempimenti riassunti, il relativo incarico potrà essere affidato solo sulla base dei nuovi e specifici criteri a tal fine adottati;

3) per affidare un incarico di alta professionalità è necessario prima modificare l'assetto organizzativo dell'ente, quale risulta dal proprio regolamento, con la istituzione di tale posizione (e l'eventuale espressa e formale soppressione di quella direzionale precedente);

4) le alte professionalità, di cui all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, rappresentano una particolare configurazione delle posizioni organizzative già previste dall'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. c) del CCNL del 31.3.1999; ciò comporta che le stesse debbano sempre connotarsi per l'autonomia delle attività svolte e per l'assunzione diretta ed immediata, da parte dei titolari delle stesse, di un'elevata responsabilità di prodotto e di risultato;

5) l'incarico di alta professionalità è autonomo, anche sotto il profilo gerarchico, rispetto agli incarichi di direzione di struttura (art. 8, comma 1, lett. a) del CCNL del 31.3.1999);

6) come nel regime del CCNL del 31.3.1999, gli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi della lett. a) dell'art. 8 del CCNL 31.3.1999 (di direzione di struttura), erano e restano diversi e autonomi rispetto agli incarichi delle lett. b) e c) del medesimo articolo. Conseguentemente al personale già titolare di un incarico ai sensi dell'art. 8 lett. a) non possono essere attribuiti in via ordinaria anche, e contemporaneamente, incarichi di alta professionalità che, come è noto, si collocano proprio all'interno della generale disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c); quindi, gli incarichi delle lettere a), b) e c) e quelli di alta professionalità sono alternativi tra di loro e non possono essere cumulati sullo stesso soggetto (con due retribuzioni di posizione), né possono essere "fusi" o sovrapposti tra di loro, con l'attribuzione al titolare del più elevato importo della retribuzione di posizione riconosciuto esclusivamente per le alte professionalità in senso stretto;

7) le posizioni di alta professionalità si caratterizzano per la mancanza di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, per la prevalenza data ai contenuti di carattere professionale, personale ed individuale. Conseguentemente, mancando relativamente alle stesse, per scelta contrattuale, una struttura organizzativa, si deve escludere che una precedente posizione organizzativa direzionale possa, poi, automaticamente e semplicemente, convertirsi in una posizione di alta professionalità. Diversamente ritenendo, si potrebbe ritenere una tale opzione finalizzata esclusivamente al riconoscimento al titolare di un maggiore importo della retribuzione di posizione;

- 8) il conferimento degli incarichi di alta professionalità avviene, come sopra anticipato, nel rispetto dei criteri preventivamente definiti dall'ente, in stretta coerenza con gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano, in base alla disciplina contrattuale, le suddette posizioni di alta professionalità;
- 9) esclusivamente per le posizioni organizzative di alta professionalità, l'importo della retribuzione di posizione può variare (art. 10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004) da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00; entro tale ambito di oscillazione, l'ente, sulla base dei criteri di graduazione preventivamente ed autonomamente adottati, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, fisserà l'effettivo ammontare della retribuzione di posizione di alta professionalità nonché quella di risultato entro il limite minimo del 10% e quello massimo del 30% della retribuzione di posizione. Pertanto, la disciplina contrattuale non prevede un automatico riconoscimento del valore massimo della retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni di alta professionalità;
- 10) per ciò che attiene al finanziamento dell'istituto, gli enti possono utilizzare le risorse derivanti dall'applicazione della percentuale dello 0,20% del monte salari del personale riferito all'anno 2001, secondo le previsioni dell'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004. Tale percentuale dello 0,20% del monte salari 2001 rappresenta una quota di incremento contrattuale espressamente e tassativamente finalizzato alle alte professionalità per favorirne l'introduzione (dati i maggiori valori di retribuzione di posizione e di risultato per questi previsti) ed evitare che le stesse possano essere utilizzate anche per il finanziamento delle altre tipologie di posizioni organizzative. La integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL;
- 11) la disciplina contrattuale prevede, come detto, l'integrazione (utilizzando lo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ai sensi del citato art. 32, commi 2 e 7, del CCNL del 22.1.2004) delle risorse già esistenti nell'ambito dello specifico fondo previsto dall'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato ai titolari di posizione organizzativa;
- 12) poiché le alte professionalità rientrano tra queste ultime (si tratta di posizioni organizzative rientranti tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999), si ritiene che, ove nel suddetto fondo dell'art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL dell'1.4.1999, già costituito presso l'ente, vi siano disponibilità, queste possono essere utilizzate per il finanziamento delle alte professionalità, ma sempre in aggiunta a quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 32 citato;
- 13) si deve ricordare sempre che il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della P.O. può avvenire solo con risorse decentrate stabili; conseguentemente non possono essere utilizzate per tale finalità quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, per gli effetti non collegati all'incremento della dotazione organica, in quanto queste hanno natura variabile (art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004);
- 14) tuttavia, non possono non nutrirsi perplessità sulla concreta perplessità di finanziare le alte professionalità anche utilizzando le altre risorse del fondo della PO, dal momento che queste dovrebbero essere già tutte utilizzate.

Bergamo, 08 aprile 2013

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord